



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO FORESTALE EUROPEO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO IN ITALIA DI UN UFFICIO SULLA FORESTAZIONE URBANA, CON ALLEGATO, FATTO A HELSINKI IL 15 LUGLIO 2021

Art. ix

ARTICOLO IX

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

1. Senza essere soggetto ad alcun controllo finanziario, regolamento o moratoria di alcun genere, per il raggiungimento dei propri fini costituzionali l'Ufficio puo' liberamente:

- a) acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e detenerli e disporne;
- b) mantenere e gestire conti, fondi, dotazioni o altri strumenti finanziari in valuta estera o locale in qualsiasi valuta della Repubblica Italiana;
- c) trasferire i propri fondi, titoli, valute e altri elementi di valore verso o dalla Repubblica Italiana, verso o da qualsiasi altro Paese, o all'interno della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta da esso detenuta in qualsiasi altra valuta.

Versione in vigore dal 20 luglio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021
Estremi	Legge 12 luglio 2022, n. 95
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-95-2022/art-ix>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it